



## **Linee Guida al deposito dei BILANCI nel Registro delle Imprese**

Vers. 1.00 del 14 maggio 2009

**DIRITTI DI SEGRETERIA E IMPOSTA DI BOLLO: € 63,00** diritti – **€ 65,00** bollo per via telematica; € 93,00 diritti – € 65,00 bollo per deposito effettuato mediante supporto informatico digitale (floppy disk digitale).

Per i depositi cui sono soggette le Cooperative Sociali iscritte a questa specifica categoria ai sensi della L. n. 381/91, l'importo dei diritti di segreteria per deposito bilancio telematico è pari a € 33,00, su supporto informatico digitale € 48,00 ).

**SANZIONI E TERMINI PER IL DEPOSITO:** Il termine di presentazione del bilancio è di 30 giorni dalla data di approvazione. Ai fini del computo dei termini si ricorda che il sabato viene considerato giorno festivo e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. 558/1999).

La **sanzione** per ritardato o omesso deposito di Bilancio o Situazione Patrimoniale al Registro delle Imprese ammonta a **€ 549,34** per ogni responsabile (amministratori o liquidatori di società e legali rappresentanti di consorzi) secondo quanto disposto dall'art. 2630 c.c.

**DEPOSITO A RETTIFICA DI BILANCIO ED ELENCO SOCI GIÀ PRESENTATI ED EVASI:** Nel caso di bilancio già depositato per il quale si accerti successivamente l'errata o omessa compilazione di parti dello stesso, è possibile procedere nel seguente modo:

a) qualora ed esclusivamente nel caso di errori di impaginazione o omissione di parti della documentazione relativa al deposito di bilancio già inviata, si dovrà procedere ad un nuovo deposito del bilancio con tutta la documentazione. Nel Modello XX Note della pratica (da allegare al modello principale B) si dovrà precisare che trattasi di deposito presentato a rettifica del precedente bilancio già depositato con protocollo n..... del ..... (indicare gli estremi) allegando inoltre una dichiarazione degli amministratori, che evidenzia le parti aggiunte, modificate o soppresse. (N. B. ovviamente non deve essere variato il risultato di esercizio); diritti di segreteria e l'imposta di bollo previsti (€ 30,00 + € 65,00)

b) qualora l'assemblea provveda ad una nuova approvazione del bilancio in quanto la precedente approvazione era riferita a documenti contabili che necessitino di rettifiche, si dovrà procedere ad un nuovo deposito del bilancio, compreso l'elenco soci riferito alla nuova data di approvazione (solo nel caso di spa o sapa), con tutta la documentazione.

Nel Modello XX Note della pratica si dovrà precisare che trattasi di nuova approvazione a rettifica della precedente; diritti di segreteria e l'imposta di bollo previsti (€ 63,00 + € 65,00).

Analogamente (solo nel caso di Spa o Sapa), nel caso di deposito di elenco soci già iscritto per il quale si accerti successivamente l'errata o omessa compilazione di parti dello stesso si potrà procedere ad nuovo deposito dell'elenco soci (senza bilancio e quindi senza codice 7XX). Nel Modello XX Note della pratica (da allegare al modello principale B) si dovrà precisare che trattasi di deposito presentato a rettifica del precedente elenco soci già iscritto con protocollo n..... del ..... (indicare gli estremi) e il motivo della rettifica; diritti di segreteria e l'imposta di bollo previsti (€ 30,00 + € 65,00).

**ELENCO SOCI:** Con l'entrata in vigore della Legge 2/2009 è stato variato l'art. 2478 bis del c.c. e di conseguenza **non è più previsto per le s. r.l.** il deposito dell'**elenco soci** e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali contestualmente al deposito del bilancio approvato.

**FORMATO XBRL:** Il DPCM 10 dicembre 2008 ed il successivo comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico (GU n. 48 del 27 febbraio 2009) hanno chiarito che sono tenuti al deposito del bilancio in formato XBRL per l'anno 2009 le società che chiudono l'esercizio dopo il 16 febbraio 2009 e che non rientrano nelle categorie individuate dall'art. 3 (società che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS tra cui le società quotate, le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati dalla banca d'Italia e le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione che utilizzano schemi specifici). Nel caso di società obbligata occorre depositare apposita istanza XBRL che deve essere firmata digitalmente ed allegata alla pratica in aggiunta ai normali documenti di bilancio, indicando: tipo documento -B06-bilancio XBRL estensione del file -/xbrl.p7m.

**SOCIETÀ COOPERATIVE:** Per tutte le Cooperative iscritte all'Albo Nazionale delle Società Cooperative unitamente ai documenti previsti (bilancio, verbale di approvazione, ecc.), dovrà essere allegato anche il modulo C17 nella nuova versione 3.04 del 02/02/2009 scaricabile dal sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it) -Sportello Pratiche- alla voce download software dove sono altresì scaricabili anche le istruzioni di compilazione). Per il modulo C17 allegato alla pratica di bilancio non vengono applicati diritti di segreteria. Riduzione dei diritti di segreteria: riduzione del 50% dei diritti di segreteria ed esenzione dall'imposta di bollo solo per le cooperative sociali. Le Società Cooperative non devono depositare l'elenco soci.

**GRUPPI:** Per gli adempimenti di cui all'art. 2497bis, le società "controllate" devono esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento. Inoltre gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione, i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento.

**BILANCIO DI CONSORZI FIDI (CONFIDI):** Nel caso in cui il Consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi, gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle SPA.

L'assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro 30 giorni dall'approvazione gli amministratori ne depositano una copia al Registro Imprese corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio gli amministratori devono depositare l'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio (art. 13 del D.L. 30.09.2003 n. 269 convertito con L. n. 326 del 24.11.2003).

Si ricorda che i Consorzi tra imprese ai sensi dell'art. 2615 bis c.c., diversi dai CONFIDI, sono soggetti al deposito della situazione patrimoniale nel termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

**BILANCIO CONSOLIDATO (D. LGS. N. 127 DEL 9.4.1991):** In base all'art. 25 del D.lgs. 127/91, sono tenute a redigere il bilancio consolidato le seguenti imprese:

- S.P.A., S.A.P.A. e S.R.L. che controllano un'impresa;
- Enti Pubblici economici, Cooperative e Mutue Assicuratrici che controllano una società per azioni o a responsabilità limitata.
- le società di persone i cui soci illimitatamente responsabili siano SPA, SAPA ed SRL (art. 111 duodecies Disposizioni attuative del codice civile).

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio d'esercizio dell'impresa controllante.

Termine di presentazione: il bilancio consolidato va depositato contestualmente al bilancio di esercizio, vale a dire nella medesima giornata, (art. 42 D.lgs.127/91). Casi di esonero: art. 27 del D.lgs.127/91.

Documenti da presentare:

n. 1 Copia dei documenti costitutivi il bilancio consolidato, e precisamente:

- stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa
- relazione sulla gestione e relazione dell'organo di controllo della controllante
- Ulteriori documenti informativi per rappresentare in modo "veritiero e corretto" la situazione patrimoniale e finanziaria:
  - il rendiconto finanziario
  - il prospetto di raccordo tra patrimonio netto della capogruppo ed il patrimonio netto consolidato
  - il prospetto dei movimenti avvenuti nel patrimonio netto consolidato.

Non va depositato alcun elenco soci.

N.B.: Dovendo presentare il bilancio consolidato contestualmente a quello d'esercizio i documenti vanno tenuti distinti, e devono essere inviati e/o depositati con n. 2 pratiche separate.

**SOCIETÀ CONTROLLATE CHE SI AVVALGONO DELL'ESONERO: ART. 27, COMMI 3 E 5, D.LGS. 127/91:** Nel caso di deposito di bilancio consolidato della società controllante effettuato in proprio dalla società controllata che si avvale dell'esonero dalla redazione di un proprio consolidato, come previsto dall'art. 27 del D. Lgs. 127/91, è possibile per la controllata alternativamente:

- a) depositare il bilancio consolidato della società che la controlla;
- b) aggiungere nella Nota Integrativa del proprio bilancio d'esercizio, prima della firma del legale rappresentante, una dichiarazione del seguente tenore: *"Il sottoscritto .....legale rappresentante della società che si avvale della facoltà concessa dall'art. 27, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 127/1991, dichiara che il bilancio consolidato al ..... redatto dalla società controllante ..... con sede in ..... è depositato dalla società stessa presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di ....."*.

Attenzione: se la Società controllante ha sede in un Paese membro dell'Unione Europea, la redazione del bilancio deve essere fatta in lingua italiana (ai sensi dell'art.27 comma 5 D. Lgs. n. 127 del 9.4.1991), pertanto può non esserci la traduzione giurata.

## **BILANCIO DI SOCIETÀ ESTERA**

### **AVENTE SEDE SECONDARIA IN ITALIA (ART. 2508 C.C.)**

Termine di presentazione: 30 gg dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo competente.

Non sono tenute al deposito del bilancio le società straniere che hanno solamente una unità locale in Italia.

Non è previsto il deposito dell'elenco soci.

Documenti da presentare:

- n. 1 copia del bilancio della società estera avente le pagine numerate progressivamente. Se il bilancio è redatto in lingua straniera deve essere allegata la traduzione giurata (art. 101 ter Disposizioni attuative del codice civile), effettuata da un perito o esperto iscritto presso il Tribunale o presso l'Ambasciata o il Consolato Italiano.
- n. 1 dichiarazione del legale rappresentante in Italia dell'avvenuto deposito del bilancio nello Stato dove la società ha la sede legale o ricevuta dell'avvenuto deposito del bilancio nello Stato della sede legale.

**SOCIETÀ CONTROLLANTE CON SEDE ALL'ESTERO EFFETTUATO DALLA SOCIETÀ CONTROLLATA CON SEDE IN ITALIA**

Nella fattispecie di deposito del bilancio consolidato della società controllante effettuato in proprio dalla società controllata, come previsto dall'art. 27 del D. Lgs. 127/91, qualora la società controllante abbia sede all'estero, le modalità del deposito sono le seguenti:

Documenti da presentare:

- n. 1 copia del bilancio consolidato della società controllante. Se il bilancio è redatto in lingua straniera occorre allegare la traduzione giurata (art. 101 ter disp. attuative del codice civile), effettuata da un perito o esperto iscritto presso il Tribunale o presso l'Ambasciata o il Consolato Italiano.

**BILANCIO DI G.E.I.E.:** Termine di presentazione: 4 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio (Art. 7 D.Lgs. 240/91).

Documenti da presentare: n.1 copia del bilancio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, numerati progressivamente.

**CASI PARTICOLARI (TRASFORMAZIONI, TRASFERIMENTI, LIQUIDAZIONE ECC.):**

Le società di capitali che si sono trasformate in società di persone e/o che sono state incorporate in altre per fusione prima dell'approvazione del bilancio, non sono tenute al deposito del bilancio.

Le società di persone che si sono trasformate in società di capitali sono tenute al deposito del bilancio a seconda della data di chiusura del primo esercizio prevista nell'atto di trasformazione.

Le società di capitali che trasferiscono la sede in altra provincia depositano il bilancio presso la CCIAA ove sono iscritte al momento del deposito. Per quanto riguarda l'elenco soci, si ricorda che occorre in ogni caso inserire l'elenco dei trasferimenti avvenuti tra l'approvazione del bilancio precedente e quello oggetto di deposito.

Le società in liquidazione non devono depositare il bilancio iniziale di liquidazione, obbligatorio solo ai fini fiscali, mentre devono depositare il bilancio annuale ai sensi dell'art. 2490 c.c.. Nel primo bilancio successivo alla nomina dei liquidatori va allegata copia dichiarata "corrispondente ai documenti conservati presso la società" della documentazione prevista dall'art. 2487 bis terzo comma (libri sociali tenuti dagli amministratori, situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento, rendiconto sulla gestione degli amministratori relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato ed eventuale verbale di consegna) con le eventuali osservazioni dei liquidatori.

Le società di persone i cui soci illimitatamente responsabili siano SPA, SAPA ed SRL, sono tenute a redigere ed a depositare nel Registro delle Imprese, il bilancio consolidato.

I Bilanci NON approvati, non devono essere depositati.